

REGOLAMENTO (CE) N. 206/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modifica a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

delle varietà di canapa ammesse temporaneamente per la campagna 2004/2005 che dovranno essere oggetto di analisi complementari nel corso della campagna stessa.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2316/1999.

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione ⁽²⁾, stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'applicazione del regime di pagamenti per superficie per taluni seminativi e definisce le condizioni per il ritiro dei seminativi, in particolare le superfici minime che possono essere oggetto di ritiro.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(2) Le superfici messe a riposo hanno effetti positivi per l'ambiente. Questi effetti potrebbero essere potenziati se fossero ammesse al ritiro parcelle di superficie inferiore. È opportuno, pertanto, consentire agli Stati membri di prendere in considerazione, nell'ambito del ritiro dei seminativi, superfici di estensione minore.

Il regolamento (CE) n. 2316/1999 è modificato come segue:

1) all'articolo 19, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Per la campagna 2004/2005, gli Stati membri possono prendere in considerazione anche:

a) superfici di almeno 10 metri di larghezza e di 0,1 ha di estensione;

b) per ragioni ambientali debitamente giustificate, le superfici di almeno 5 metri di larghezza e di 0,05 ha di estensione;»

(3) Nel quadro del regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo ⁽³⁾, sono state presentate domande di riconversione per un totale di 35 585 ettari. È opportuno pertanto adeguare di conseguenza la superficie di base.

2) all'allegato VI, le informazioni riportate alla voce «Portogallo» sono sostituite dalle informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento;

(4) Gli Stati membri hanno comunicato i risultati dell'analisi del tasso di tetraidrocannabinolo delle varietà di canapa seminate nel 2003. È opportuno tenere conto di questi risultati ai fini della preparazione sia dell'elenco delle varietà che nel corso delle prossime campagne potranno beneficiare dei pagamenti per superficie sia dell'elenco

3) l'allegato XII è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1035/2003 (GU L 150 del 18.6.2003, pag. 24).

⁽³⁾ GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2582/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 5).

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(1 000 ha)		
Regione	Tutte le colture	di cui granturco
«PORTOGALLO		
Azzorre	9,7	
Madeira		
— Regadio	0,31	0,29
— Altre	0,30	
Continente		
— Regadio	293,4	221,4
— Altre	622,7*	

ALLEGATO II

«ALLEGATO XII

(Articolo 7 bis, paragrafo 1)

Varietà di lino e di canapa destinati alla produzione di fibre che possono beneficiare del regime di sostegno

1. Varietà di lino destinato alla produzione di fibre	Modran
Adélie	Nike
Agatha	Opaline
Alba	Rosalin
Alizée	Selena
Angelin	Super
Argos	Tabor
Ariane	Texa
Artemida	Venica
Aurore	Venus
Belinka	Veralin
Bonet	Viking
Caesar Augustus	Viola
Diane	
Diva	2a. Varietà di canapa destinata alla produzione di fibre
Drakkar	Carmagnola
Electra	Beniko
Elise	Chamaeleon
Escalina	Cs
Evelin	Delta-Llosa
Exel	Delta 405
Hermes	Dioica 88
Ilona	Epsilon 68
Jitka	Fedora 17
Jordan	Felina 32
Kastyciai	Ferimon-Férimon
Laura	Fibranova
Liflax	Fibrimon 24
Liviola	Futura 75
Loréa	Juso 14
Luna	Red Petiole
Marina	Santhica 23
Marylin	Santhica 27
Melina	
Merkur	Uso 31

2b. Varietà di canapa destinata alla produzione di fibre ammesse per la campagna 2004/2005

Bialobrzeskie

Cannacomp ⁽¹⁾

Fasamo

Felina 34 — Félina 34

Fibriko TC

Finola

Lipko ⁽¹⁾Silesia ⁽²⁾Tiborszallasi ⁽¹⁾

UNIKO-B»

⁽¹⁾ Limitatamente all'Ungheria.

⁽²⁾ Limitatamente alla Polonia.